

**ORARIO DI LAVORO RIMODULATO PER MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE O PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: AGGIORNATE LE FAQ ANPAL DEL «FONDO NUOVE COMPETENZE» DELLA SEZIONE “PROGETTO FORMATIVO E SOGGETTI EROGATORI”**

Dell'argomento in oggetto abbiamo trattato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44 e n. 47 del 2020 e, da ultimo, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8 e n. 11 del 2021; di seguito riportiamo tre nuove risposte alle domande più frequenti fornite dall'ANPAL il 25 marzo scorso, relative alla sezione “progetto formativo e soggetti erogatori” e concernenti, rispettivamente, i termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, i lavoratori che non possono prendere parte alle attività formative e quelli con contratto di somministrazione.

**28. L'art. 5 dell'avviso stabilisce i termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze: 90 giorni dall'approvazione dell'istanza e 120 giorni dall'approvazione dell'istanza, in caso di istanza presentata e/o realizzata con l'intervento dei Fondi paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito. Le attività finali di Individuazione o validazione e messa in trasparenza delle competenze sono ricomprese in tali termini?**

I termini individuati all'art. 5 dell'avviso sono riferiti solo alla realizzazione e conclusione delle attività di sviluppo delle competenze. Le ulteriori attività finali, successive all'attività formativa, utili per redigere l'attestazione delle competenze sono da intendersi al di fuori del termine dei 90 e 120 giorni. Si precisa però che la richiesta di saldo, unitamente all'attestazione delle competenze, deve essere presentata ad ANPAL entro 40 giorni dalla conclusione delle attività formative, se l'istanza è stata presentata prima del 18/02/2021 o entro 20 giorni se l'istanza è stata presentata dal 18/02/2021.

**29. Qualora alcuni lavoratori inseriti nell'elenco lavoratori inviato in fase di istanza e oggetto di ammissione a contributo non possano prendere parte alle attività di sviluppo delle competenze per motivazioni differenti (a titolo di esempio aspettativa, dimissioni, distacco, inabilità al lavoro temporaneo/permanente, infortunio, malattia, rinuncia al corso, etc...) è possibile procedere alla loro sostituzione?**

Al fine di garantire il completo svolgimento delle attività formative per tutti i dipendenti nonché al fine di evitare variazioni al Piano formativo approvato dalla Regione competente, si precisa che non è possibile procedere alla sostituzione del personale che, per qualunque motivazione, non possa prendere parte alle attività di sviluppo delle competenze. Per tali dipendenti sarà possibile presentare un'altra istanza di contributo.

**30. È possibile presentare istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che tempo determinato? L'istanza va presentata dall'azienda utilizzatrice o dal datore di lavoro (Agenzia per il Lavoro)?**

È possibile presentare istanza sia per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato che a tempo determinato. L'istanza deve essere presentata dal datore di lavoro.